



## CSA Regioni Autonomie Locali

Coordinamento Nazionale  
Via Goito, 17 – 00185 Roma  
Tel 06.490036

Fax 06.23328842 – 06.4464779

Sito internet: [www.csaral.it](http://www.csaral.it); - Posta elettronica: [coordinamento.csa@csaral.it](mailto:coordinamento.csa@csaral.it)



# RSU 2015

COMUNICATO N. 2 - 31 ottobre 2014

Lo scorso **28 ottobre 2014** è stato sottoscritto presso l'Aran il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti.

1. Nei giorni **3, 4 e 5 marzo 2015** sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del citato Protocollo, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni, così come definiti nel vigente CCNQ dell'11 giugno 2007:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università;
- ASI;
- CNEL;
- ENAC.

**2. Le procedure elettorali** si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

13 gennaio 2015	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 gennaio 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;</li><li>- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste</li></ul>
23 gennaio 2015	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 gennaio 2015	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
6 febbraio 2015	termine per la presentazione delle liste elettorali
19 febbraio 2015	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
3-4-5 marzo 2015	votazioni
6 marzo 2015	scrutinio
6 marzo -12 marzo 2015	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
13 - 23 marzo 2015	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui sopra, entro il termine ultimo fissato al **6 febbraio 2015**, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono avvalersi della possibilità di richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN, **entro il 6 febbraio 2015**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo ARAN. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. di cui al comma 3 dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento

elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, sarà disponibile nel sito dell'ARAN. Per tali organizzazioni sindacali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

3. Anche per queste elezioni la modalità di acquisizione dei verbali elettorali da parte dell'Aran avverrà esclusivamente mediante procedura on-line.

Nel sito istituzionale dell'Agenzia, verrà quindi predisposta un'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Per poter accedere a tale Area, le Amministrazioni dovranno procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE). Per accedere all'applicativo il RLE dovrà designare il Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. Al RP saranno indirizzate le credenziali di accesso nonché tutta la successiva corrispondenza relativa all'acquisizione dei Verbali. Di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU, è responsabile lo stesso RP insieme con il RLE. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

4. È prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale
- Regioni e Autonomie locali
- Servizio sanitario nazionale
- Scuola
- Università

In tali comparti l'elezione della RSU avviene a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

## **5. Non possono presentare liste**

1. Le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando la denominazione esatta di quest'ultima per come risulta dallo statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l'accertamento della rappresentatività sindacale;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 2, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

La verifica per la presentazione delle liste spetta alla Commissione elettorale

## **6. Chi può candidarsi**

- a. Tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU; in tutti i comparti, con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio);
- b. i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

## **7. Condizione per la candidatura**

La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

## **8. Personale comandato e fuori ruolo**

I dipendenti che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l'elettorato attivo (diritto di voto) presso l'amministrazione di assegnazione ma conservano l'elettorato passivo (possibilità di candidarsi) nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.

## **9. Amministrazioni di recente istituzione**

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione dove risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'Aran.

L'eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola in senso letterale, per cui il personale comandato è escluso dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile-

## **10. Chi NON può candidarsi**

- a. I presentatori della lista;
- b. i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- c. i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- d. i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;

- e. i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

## **11. Verifica delle candidature**

### **E' possibile candidarsi in una sola lista.**

Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

## **12. Accettazione della candidatura**

Non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista.

## **13. Candidatura e iscrizione all'organizzazione sindacale**

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

I prossimi comunicati riguarderanno:

### Modalità applicate alle liste

- Quando si presentano le liste
- Dove si presentano le liste
- La raccolta delle firme per la presentazione della lista
- Quante liste si possono sottoscrivere
- Chi presenta la lista
- Adempimenti per chi presenta la lista
- Corretta denominazione delle liste
- Quanti candidati nella lista
- Verifica delle liste

### Elettori

- Chi può votare
- Chi NON può votare
- La sede del voto

### Commissione elettorale

- Chi può essere designato
- Chi NON può essere designato
- Quanti componenti
- Insediamento e costituzione
- Compiti ed adempimenti

### Scrutatori, operazioni di voto e di scrutinio

- Gli scrutatori: nomina
- Operazioni precedenti il voto
- Operazioni di voto
- Operazioni di scrutinio
- I compiti dell'Amministrazione
- Commissione elettorale e Amministrazione

### Quorum, seggi e insediamento RSU

- Validità delle elezioni (raggiungimento del quorum)
- Non raggiungimento del quorum
- Numero componenti la RSU: norma generale
- Numero componenti la RSU: accordi integrativi di comparto
- Preferenze
- Operazioni di spoglio: calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi - Esempi
- Comitato dei garanti
- Insediamento RSU
- Trasmissione verbali all'Aran